

ALLEGATO "D" AL N.9236/7619

STATUTO

della "FONDAZIONE ART4SPORT E.T.S."

Titolo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Genesi, denominazione e modello di riferimento

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del D.Lgs n.117/2017, per effetto di trasformazione da associazione operata ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile una Fondazione avente la seguente denominazione:

"FONDAZIONE ART4SPORT E.T.S."

in appresso detta "la Fondazione".

La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'Acronimo "E.T.S." (Ente Terzo Settore) soltanto nel momento della sua iscrizione al R.U.N.T.S. e fintanto che rimarrà iscritta in tale registro.

Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione al R.U.N.T.S.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Mogliano Veneto (TV), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di Legge.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire e/o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, unità locali o direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Titolo II

Scopo e finalità della Fondazione

Articolo 4 - Scopo

La Fondazione è apartitica e apolitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, si propone di promuovere e di favorire in Italia ed all'Estero lo sport paraolimpico per bambini e ragazzi con problemi di handicap fisico.

Articolo 5 - Finalità

La Fondazione persegue le finalità di cui al precedente articolo 4, svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- ricerca scientifica di particolare interesse so-

ziale (lettera h) art.5 del CTS);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art.5 del CTS);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t) art.5 del CTS) in particolare per bambini e ragazzi con disabilità fisiche, anche con campagne di sensibilizzazione sia in ambito nazionale che internazionale;

- organizzazione di attività di beneficenza a favore di altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività di interesse generale a norma dell'art.5 del Decreto Legislativo n. 117/17 (lettera u) art.5 del CTS).

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del codice del terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, quali:

a) Sponsorizzazioni e Partnership

La Fondazione, nel rispetto della propria natura di Ente del Terzo Settore e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto, può instaurare rapporti di sponsorizzazione, partnership e collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani o esteri.

Le sponsorizzazioni possono consistere in erogazioni in denaro, beni o servizi destinati a sostenere progetti, attività istituzionali o iniziative specifiche della Fondazione.

I rapporti di sponsorizzazione devono essere regolati da accordi scritti, nei quali siano chiariti:

- l'oggetto e la durata del sostegno,
- gli eventuali diritti di visibilità del soggetto sponsor,
- le modalità di utilizzo del contributo,
- gli obblighi reciproci delle parti.

In ogni caso, le sponsorizzazioni non devono in alcun modo influenzare l'indipendenza, l'autonomia operativa e la missione della Fondazione, né possono essere in contrasto con i principi e i valori del Terzo Settore.

È vietata l'accettazione di sponsorizzazioni provenienti da soggetti la cui attività sia in contrasto con norme di legge, con finalità civiche e soli-

daristiche, o che possano ledere l'immagine e il buon nome della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è competente ad approvare e stipulare i contratti di sponsorizzazione e a verificarne la coerenza con le finalità statutarie e con la normativa vigente.

b) Erogazioni Liberali

La Fondazione può ricevere erogazioni liberali in denaro, beni o servizi da persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e qualsiasi altro soggetto che desideri sostenere le attività istituzionali e i progetti della Fondazione.

Le erogazioni liberali sono completamente gratuite e non comportano per il donatore alcun diritto di controllo, interferenza o influenza sull'attività della Fondazione, né conferiscono benefici diretti o vantaggi patrimoniali.

Le erogazioni sono accettate dal Presidente o da altro soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica della coerenza con le finalità statutarie e dell'assenza di contrasto con la reputazione, l'etica e i principi del Terzo Settore.

La Fondazione garantisce trasparenza e tracciabilità di tutte le erogazioni liberali, nel rispetto della normativa civilistica e contabile prevista per gli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione, quando richiesto, può rilasciare ai donatori attestazioni utili ai fini dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

c) Attività di Raccolta Fondi (Fundraising)

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, continuativa o occasionale, anche attraverso campagne pubbliche, eventi, strumenti digitali, call for donors, crowdfunding e altre forme lecite, per sostenere le proprie finalità istituzionali e i progetti programmati.

Le attività di fundraising devono essere improntate ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico, in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può avvalersi di:

- collaboratori interni,
- volontari,
- professionisti del fundraising,
- soggetti terzi specializzati,

nel rispetto delle norme vigenti e degli eventuali limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Le entrate derivanti dal fundraising sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità sta-

tutarie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati nelle relative campagne o iniziative.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi generali per le attività di raccolta fondi e può approvare un piano annuale di fundraising.

La Fondazione assicura la rendicontazione corretta e trasparente delle somme raccolte, anche tramite il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale.

Articolo 6 - La Fondazione intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da Enti privati e pubblici, italiani ed esteri agli Enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziari, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

Titolo III

Lavoratori e volontari

Articolo 7 - Lavoratori

I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione da' conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza nella relazione di missione inclusa nel bilancio di esercizio.

Articolo 8 - Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV

Patrimonio ed Entrate

Articolo 9

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10

Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Articolo 11 - Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione è rappresentato inizialmente dal Fondo di Dotazione della trasformata associazione, di valore pari ad **Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)** e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore.

Il Fondo di Dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, si incrementa:

- per effetto di ulteriori apporti dei fondatori con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;
- per effetto di utili, riserve ed altre entrate che il Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente destinare ad incremento del fondo di dotazione;
- dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi dello stesso fondo di dotazione.

Articolo 12 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione e' costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti da Enti Pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti in denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fonda-

tori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione e fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attivita' istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Titolo V

Esercizio Finanziario

Articolo 13 - Bilancio di Esercizio

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio finanziario dovra' essere redatto un bilancio di esercizio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio di esercizio, nonche' i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il R.U.N.T.S..

Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione di Euro dovra' essere redatto anche un bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14 - Utili

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti dalla Fondazione nelle proprie attivita' di interesse generale.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonche' fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e cio' anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

Titolo VI

Partecipanti della Fondazione

Articolo 15 - Partecipanti

I Partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di

Controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.

Partecipanti Fondatori:

Partecipanti Fondatori Originari:

- **Grandis Angela Teresa**, nata a Roma il 18 aprile 1964 quale partecipante fondatore a vita, nonché, per la durata di anni 3 (tre), le seguenti persone fisiche che sono intervenute nell'atto di trasformazione dell'associazione "Art4Sport", ovvero:

- **Vio Ruggero** nato a Venezia il 28 novembre 1967;

- **Ghibauda Boeri Maria Adelaide** nata a Roma il 28 maggio 1932;

- **Scattolin Daniela** nata a Mogliano Veneto (TV) il giorno 1 aprile 1965,

le quali possono essere riconfermate sulla base delle disposizioni di cui oltre;

Partecipanti Fondatori Successivi: le persone fisiche e/o gli Enti che successivamente, ai sensi delle disposizioni del presente statuto, sono stati ammessi a partecipare alla Fondazione con questa qualifica sulla base delle disposizioni di cui oltre.

Partecipanti Sostenitori:

le persone fisiche che all'atto di trasformazione hanno accettato tale qualifica e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione, nonché le persone fisiche e gli Enti che vengono ammessi a partecipare alla Fondazione con questa qualifica sulla base delle disposizioni di cui oltre.

La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un apposito libro dei partecipanti diviso per categorie ai sensi del presente articolo, nel quale saranno indicati la residenza o la sede legale di ciascun partecipante unitamente ai relativi indirizzi e-mail e/o PEC che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione e partecipanti in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Articolo 16 - Partecipanti Fondatori Successivi e Sostenitori

Possono divenire:

a) Partecipanti Fondatori Successivi, le persone fisiche e/o gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a concorrere alla

elaborazione progettuale del programma della Fondazione e allo sviluppo delle sue attività; ad apportare alla Fondazione il proprio contributo intellettuale e professionale per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire in capo ai Partecipanti Fondatori (originari e successivi) l'obbligo di contribuire altresì, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante il versamento di una quota di partecipazione stabilita annualmente dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

b) Partecipanti Sostenitori, le persone fisiche e/o gli enti che contribuiscono, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante il versamento di una quota di partecipazione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; essi potranno contribuire anche mediante qualunque altro apporto (anche spontaneo) di denaro, di beni, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la quota di partecipazione è stata regolarmente versata.

Articolo 17 - Partecipante Fondatore a vita

Il Partecipante Fondatore a vita svolge un ruolo di garanzia della continuità tra il passato e il futuro dell'ente con particolare riferimento ai suoi principi ispiratori e ai suoi scopi istituzionali.

Al partecipante fondatore a vita spetta:

a) l'ammissione su base triennale dei partecipanti fondatori successivi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) il rinnovo dei partecipanti fondatori (originari e/o successivi) su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi causa, nella Fondazione non fosse più presente alcun partecipante fondatore a vita, le competenze come sopra a lui/lei attribuite spetteranno al Consiglio di Amministrazione.

Al Partecipante Fondatore a vita, spetta la nomina del suo successore a vita; esso dovrà essere scelto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tra persone che si sono distinte per specifiche competenze ed esperienze.

Nel caso in cui il Partecipante Fondatore a vita non abbia provveduto o non possa per qualsiasi causa provvedere alla detta nomina, essa spetterà al Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei requisiti sopra indicati.

Articolo 18 - Ammissione

L'ammissione quale "Partecipante Sostenitore" avviene:

- su domanda dell'interessato il quale dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta di partecipazione nella detta categoria nella quale

* indicare i seguenti dati: (se persona fisica) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo mail e/o pec; (se ente con o senza persona giuridica) denominazione, sede, codice fiscale, nome e cognome del rappresentante legale, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, indirizzo mail e/o pec;

* manifestare espressamente la volontà di partecipare alla Fondazione quale sostenitore.

L'interessato, previo versamento della quota di partecipazione fissata dal Consiglio di Amministrazione, dovrà inviare all'ufficio amministrativo la richiesta di partecipazione come sostenitore, con ogni mezzo che fornisca la prova dell'avvenuta ricezione. L'ammissione avviene a seguito del ricevimento del modulo di iscrizione purché sia stato preventivamente eseguito il versamento della quota annuale di partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione, per giustificate ragioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di partecipazione, può deliberare il rigetto dell'ammissione e tale rigetto va motivato; il richiedente può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea dei Soci Fondatori che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

L'iscrizione nel Libro dei Partecipanti è eseguita dall'Ufficio amministrativo, salvo che il richiedente sia stato precedentemente escluso.

Il Consiglio di Amministrazione può anche proporre all'aspirante partecipante l'ammissione in una categoria di partecipanti diversa da quella richiesta nella domanda di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione può, in presenza delle necessarie condizioni, proporre al partecipante di mutare la propria categoria di partecipazione.

Ulteriori, più specifici, requisiti di ammissione possono essere previsti in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei partecipanti, nonché sui loro diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente partecipante, nonché a seguito di decesso della persona fisica, ovvero per decadenza, recesso o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi già assunti dal partecipante, in sede di trasformazione o in un momento successivo, in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.

Articolo 19 - Recesso ed esclusione

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica indirizzate al Presidente. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte dell'organo amministrativo.

I Partecipanti che vengano meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto ovvero, nei casi previsti, non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione è comunicata al Partecipante mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è comunicata al partecipante la relativa delibera di esclusione da parte dell'organo amministrativo, fermo restando gli obblighi assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

Articolo 20 - Assemblea dei Partecipanti Fondatori

L'Assemblea è costituita da tutti i Partecipanti Fondatori (Originari e Successivi) e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, se richiesto;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 21 - Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente della Fondazione nei casi in cui deve nominare i membri degli organi sociali di sua competenza e quando ne sia richiesto da un decimo dei Partecipanti, con mezzi che garantiscano la prova della avvenuta ricezione.

Si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun partecipante può farsi rappresentare in assemblea da altro membro mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Partecipante può ricevere al massimo due deleghe. Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti i Partecipanti Fondatori e Coordinatori, tutti i membri del Consiglio di Ammini-

strazione e dell'Organo di Controllo.

Titolo VII

Organi della fondazione

Articolo 22 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato;
- 3) L'organo di Controllo.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivesse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il soggetto e/o l'autorità prevista per legge, scegliendo tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al proseguimento dei fini istituzionali.

Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i Consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il segretario;
- predispone i programmi e gli obbiettivi;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- individua gli eventuali gruppi locali ovvero i settori di attività della Fondazione;
- approva il regolamento interno relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- nomina, ove opportuno, il Comitato Scientifico;
- può conferire cariche onorifiche;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e che sia idoneo all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai membri dell'Organo di Amministrazione sarà riconosciuto un emolumento annuo, fissato dall'assemblea al momento della nomina, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, documentate ed approvate dall'organo stesso.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto all'interno del Consiglio ed è il Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fonda-

zione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 24 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- promuovere l'attività della Fondazione;
- approvare il bilancio d'esercizio e se previsto, il bilancio sociale;
- deliberare le modifiche dello statuto ed eventuali regolamenti interni;
- deliberare sullo scioglimento o la trasformazione della Fondazione.

Articolo 25 - Presidente e Vice Presidente

Al presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratore determinandone le attribuzioni.

Articolo 26 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri e agli intervenuti sia consentito scambiarsi in tempo reale la documentazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza ed il voto unanime della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due membri.

Articolo 27 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio di Amministrazione la notizia della cessazione dalla carica del Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'organo amministrativo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - Revisione Legale dei Conti

L'assemblea dei Partecipanti nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle

leggi vigenti per i revisori dei conti;

- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo VIII

Estinzione della Fondazione

Articolo 28 - Devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verterà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Firmati:

Teresa Angela Grandis

Ruggero Vio

Dott.ssa Nicoletta Mammucari Notaio.